



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 106 del 11/05/2018

ORIGINALE

**OGGETTO: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 E
S.M.I. CON IL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE DELL' EMILIA-ROMAGNA**

L'anno **duemiladiciotto** addì **undici** del mese di **maggio** alle ore **14:30** nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

BOTTERO FABIO	SINDACO	Presente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	VICE SINDACO	Presente
DE FILIPPI MARIA CRISTINA	ASSESSORE	Assente
DAMIANI LEO	ASSESSORE	Presente
VOLPE SANDRA	ASSESSORE	Presente
GRASSI VALERIO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA .

Il Sig. BOTTERO FABIO assume la presidenza, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà avvio alla discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si dà atto che nessuno degli assessori presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- Il Codice dell’Amministrazione Digitale, approvato con D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. ha approvato la conservazione sostitutiva dei documenti informatici, stabilendone le relative regole tecniche e linee guida;
- la Legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 17/2008, all’art. 8, ha modificato l’art. 2 della L.R. 29/95, inserendo, tra le funzioni dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), quella di archiviazione e conservazione dei documenti informatici prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici;
- con deliberazione n. 877 adottata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 22 giugno 2009 si è pertanto provveduto all’articolazione della struttura organizzativa deputata alla realizzazione delle attività di archiviazione e conservazione, dando così attuazione al citato articolo di legge; con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di promuovere l’adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale e di supportare l’azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, anche per l’adeguamento al sistema di conservazione digitale;
- ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 29/1995, così come modificata da ultima dalla legge regionale n. 17/2013, l’IBACN svolge la funzione di “*archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché. Mediante apposita convenzione, da documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici*”;

Dato atto che:

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti:
 - o l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
 - o alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Considerato che l'Ente è da tempo impegnato nella progressiva digitalizzazione dei documenti e intende organizzare in modo efficace e a lungo termine la loro conservazione, ma ritiene non economico dotarsi autonomamente delle complesse strutture per la conservazione a lungo termine dei documenti informatici, e per il proprio accreditamento ai sensi dell'art. 44-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Ritenuto che è pertanto interesse del Comune di Trezzano sul Naviglio avvalersi dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti informatici prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando a tal fine un apposito Accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, da considerarsi parte sostanziale e integrante della medesima;

Visto il Nulla osta espresso in data 03/05/2018, protocollo generale n. 11053, della Soprintendenza Archivistica territorialmente competente alla stipula dell'accordo di collaborazione di cui trattasi per la conservazione dei documenti informatici dell'Ente produttore e al trasferimento dei documenti ai sensi dell'art. 21 lettera e) del D.Lgs. 42/2004, codice dei Beni Culturali;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 26/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la delibera di G.C. n. 55 del 02/03/2018 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (peg) per il triennio 2018/2020;

Visto l'art. 3 della Legge 241/90;

Visto l'art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare per i motivi già esposti e che si richiamano integralmente, lo schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
2. di affidare pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere AGID, all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base all'allegato Accordo di collaborazione;
3. di dare atto che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, il Comune di Trezzano sul Naviglio si impegna a erogare all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna l'importo pari a Euro 500,00 + IVA 22% "*una tantum*" per i costi di configurazione del sistema informatico, test e attivazione dell'integrazione con il software ADS, nonché di euro 500,00 + IVA 22% all'anno per il costo del servizio per la conservazione conformemente a quanto previsto dall'art. 8 dell'allegato schema di Accordo e come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti, allegato all'Accordo di cui al punto 1);
4. di stabilire che la durata dell'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1) sia fissata in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, così come previsto dall'art. 10 dell'Accordo, fermo restando quanto previsto in materia di recesso dall'art. 11 dell'Accordo medesimo;
5. di dare mandato al Responsabile dell'area Affari Legali e Innovazione di procedere a tutti gli atti successivi al presente per la gestione dell'accordo e all'impegno di spesa relativo;
6. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale in ossequio al disposto di cui all'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO
BOTTERO FABIO

II SEGRETARIO COMUNALE
GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA